

TESTO DA PUBBLICARE SUL SITO ACSEL:

Un'operatore economico ha formulato il seguente quesito:

In particolare ci riferiamo a:

Articolo 8 Parte Seconda – Condizioni Contrattuali – “Assicurazione a Manleva”:

La previsione in questione prevede che “L'Appaltatore dovrà essere titolare di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, con un massimale per sinistro pari, almeno, ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Tale polizza assicurativa dovrà essere valida ed operante per l'intera durata del contratto. In ogni caso l'appaltatore si impegna ed obbliga a manlevare la Acsel s.p.a. in relazione ai danni nei confronti dei terzi arrecati dai prestatori di lavoro somministrati in esecuzione del presente contratto nell'esercizio delle loro mansioni”.

La *lex specialis* sembrerebbe quindi imporre l'onere della stipula di un'apposita polizza RCT, in palese contrasto però con il dettato normativo in materia di somministrazione di lavoro, di cui al D. Lgs. 276 del 2003.

Infatti, fermo restando che il potere disciplinare compete al somministratore in qualità di datore di lavoro formale, per quanto attiene però la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore somministrato, l'articolo 26 del Decreto 276, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto soggetto che si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c.

Ciò non significa che sia esclusa la responsabilità diretta e solidale del lavoratore, nei confronti del quale l'Amministrazione potrà comunque esercitare l'azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile ed eventualmente prevedere la stipula di apposite polizze assicurative.

Nel senso di escludere però qualsiasi responsabilità per danni arrecati dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni nei confronti dell'utilizzatore si veda anche la Circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 2007 la quale, all'articolo 3, oltre a ribadire tale principio, esclude espressamente la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione.

Le considerazioni fin qui svolte trovano poi un'ulteriore conferma, proprio nella *ratio* giuridica sottesa all'istituto giuridico della somministrazione di lavoro a termine, che è infatti sostanzialmente differente dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, così come ribadito dall'art. 29 del D.Lgs 276/03, secondo il quale infatti, “...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.

Chiediamo pertanto a codesta rispettabile stazione appaltante di chiarire la portata della disposizione in questione, nell'attesa di un pronto riscontro alla presente. Vogliate gradire distinti saluti.

Preso atto del quesito come sopra formulato, si precisa che:

la polizza assicurativa di responsabilità civile cui fa riferimento la *lex specialis* di gara riguarda la polizza di responsabilità civile generale dell'azienda partecipante e non una specifica polizza di responsabilità civile sottoscritta dall'operatore economico con esclusivo riferimento alla fornitura di somministrazione di lavoro oggetto del presente procedimento.

S.Ambrogio, 04/10/2011

RISPOSTA PER CONCORRENTE TEMPOR

Spett.le TEMPOR S.p.A. - AGENZIA PER IL LAVORO,
preso atto del quesito formulato con Vostra missiva del 29.09.2011, si precisa che:
la polizza assicurativa di responsabilità civile cui fa riferimento la lex specialis di gara riguarda la polizza di responsabilità civile generale dell'azienda partecipante e non una specifica polizza di responsabilità civile sottoscritta dall'operatore economico con esclusivo riferimento alla fornitura di somministrazione di lavoro oggetto del presente procedimento.